

CITTA' DI MELENDUGNO

Provincia di Lecce

ORDINANZA N. 14 del 05/08/2015

OGGETTO:

Accalappiamento di due cani randagi avvenuto in Torre dell'Orso Via Degli Eucaliptus presso Hotel THALAS.

REGISTRO ORDINANZE DEL SINDACO

PREMESSO che l'art. 254 del regolamento Comunale di igiene dispone:

- **che** i canili sanitari comunali previsti dall'art. 8 della L.R. 12/95 rappresentano la struttura nella quale trovano accoglienza i cani recuperati in quanto vaganti e presso tali strutture i suddetti cani sono anagrafati e sottoposti agli interventi sanitari di cui all'art.2 c.5, della L.281/91;
- **Che** presso i canili sanitari i cani stazioneranno per un periodo di 60 gg. in attesa di riscatto o affidamento o cessione, previo trattamento profilattico;
- **che** la gestione dei canili sanitari è affidata al Comune, che provvede alla manutenzione e al sostentamento dei cani ricoverati, nonché alla loro custodia e che è fatto obbligo al servizio veterinario dell' A.U.S.L. di garantire adeguata assistenza sanitaria.

Vista la relazione redatta in data 03 agosto 2015 da personale appartenente al Comando di Polizia Municipale, che in più circostanze, a seguito di segnalazioni verbali e scritte sporte da numerosi cittadini, hanno denunciato la reiterazione di manifestazioni aggressive e di estrema pericolosità, soprattutto nei confronti di pedoni e conducenti di velocipedi, di due cani randagi, stazionanti in Via Degli Eucaliptus in Torre dell'Orso, marina di Melendugno, nei pressi del Residence HOTEL THALAS, di cui uno razza meticcio maremmano maschio, dal pelo bianco, grossa taglia di circa 5 anni, l'altro razza meticcio pastore maschio, dal pelo focato, media taglia di circa 5 anni;

Valutato che i suddetti cani versano in chiaro stato d' abbandono;

Considerato l'invito ad intervenire, pervenuto a quest'Amministrazione Comunale da parte di privati cittadini, frequentatori della marina di Torre dell'Orso;

Tenuto conto che il fenomeno del randagismo va affrontato in quanto costituisce un concreto pericolo per l'igiene e l'incolumità pubblica;

Considerato, altresì, che il canile municipale è dato in affidamento al Dott. Cannoletta Adriano;

Ritenuto pertanto di comunicare l'avvio del procedimento contestualmente al presente provvedimento assicurando in tal modo i diritti partecipativi in fase esecutiva del provvedimento medesimo;

Attesta la propria competenza all'adozione del presente atto in base all'art. 50 del D.lgs. 18.08.2000, n.267 contenente il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Tenuto conto che con la presente viene messa a conoscenza dei fatti l'ASL LE/1 di Martano, che nell'immediatezza dell'intervento effettuato da personale medico veterinario, sottoponeva i cani ad impianto di microchip sottocutaneo identificativo nello specifico:

- meticcio maremmano n. 380260041684177
- meticcio pastore n. 380260041684111;

Vista la Legge 14.08.91 n°281;

Vista la L.R. n°12/95 e successive modificazioni;

ORDINA

Al Dott. Adriano CANNOLETTA, Titolare del Canile di provvedere, con la massima urgenza al ricovero dei cani in questione, presso il canile sito in via Calimera Zona Zappi ricadente nell' ambito dell' ASL LE/1;

DISPONE

Che il responsabile del settore "Polizia Municipale" di questo Comune predisponga gli atti e fornisca la collaborazione necessaria a dare esecuzione alla presente ordinanza della quale la stessa Polizia Municipale è incaricata dei controlli sull'osservanza.

AVVERTE

Che gli atti del presente procedimento sono in visione durante l'orario d'apertura al pubblico presso l'ufficio del responsabile del procedimento, Comandante della Polizia Locale Cap. Antonio NAHI;

DEMANDA

Il Servizio Veterinario alla cattura del cane in questione ed a garantire la necessaria prescritta assistenza sanitaria nei primi sessanta giorni di permanenza nel suddetto canile.

IL SINDACO Ing. Marco Potì